Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, **29 aprile 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 1981.

Sessione ordinaria di aprile 1981 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1981 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 2.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la cittadinanza;

la residenza;

il godimento dei diritti politici;

il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 (« Contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni - decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 3 aprile 1981

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1981
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 107

(2430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vercelli

Con decreto ministeriale 4 aprile 1981, n. 40525, è Stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente un tratto della roggia Molinara di Prarolo e l'alveo dello scaricatore Madonnina, in comune di Vercelli, segnato nel catasto del comune di Vercelli al foglio n. 46, particelle 78½, 28½, 33½ e al foglio n. 91, particella n. 167½, per una superficie complessiva di mq 7.430, e tratteggiato in azzurro nella planimetria in scala 1 = 2000 rilasciata il 25 ottobre 1978 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2441)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 14 gennaio 1981, n. 5084/2ª, l'Università degli studi di Pavia è stata autorizzata ad accettare dalla Eur-San, in Milano, viale Marche n. 1, la donazione di uno stimolatore per lo studio delle tachiaritmie mod. A.I.S. 4279 del valore di L. 11.000.000, da destinare ad uso della cattedra di fisiopatologia cardiorespiratoria del predetto Ateneo.

(2249)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Cristalmeta di Codigoro (Ferrara) è prolungata al 25 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Cristalmeta di Codigoro (Ferrara) è prolungata al 25 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Cristalmeta di Codigoro (Ferrara) è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi e Campiglio div. Fonderia della Soc. italiana Smeriglio - S.I.S. con sede e stabilimento in Pavia ora S.p.a., Necchi e Campiglio, è prolungata al 28 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decrteo ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., C.R.B. Elettronica, in Ancona, è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano), è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Textil S.n.c., in Pieve di Ledro (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1977 al 26 giugno 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Textil S.n.c., in Pieve di Ledro (Trento), è prolungata al 24 settembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano, è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento a San Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maeran industria maglierie di Gorla Minore (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 luglio 1980 al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteco di Gorizia, è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata al 10 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria Mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Villadossola (Novara), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in liquidazione, con sede in Genova e stabilimento a Genova, Fegino e Carasco (Genova), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, in Napoli, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsini di Sulmona è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti in Napoli, finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 10 settembre 1979 o entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Alto Adriatico, in Muggia (Trieste), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo), è prolungata al 20 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo), è prolungata al 19 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos, stabilimento di Casavatore (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos, stabilimento di Casavatore (Napoli), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos, stabilimento di Casavatore (Napoli), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti: Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivam S.n.c. di S. Prisco (Caserta), è prolungata al 16 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.S.A. di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivam S.n.c. di S. Prisco (Caserta), è prolungata al 15 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivam S.n.c. di S. Prisco (Caserta), è prolungata al 14 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata al 13 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial di Bari, è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial di Bari, è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camiceria Dial di Bari, è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Presint S.r.l. di Casoria (Napoli), in liquidazione, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon, con sede in Milano e stabilimenti a Milano, Corsico (Milano), Castelleone (Cremona), Bozzolo (Mantova) e Quistello (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mia di Repetto Pietro & C. S.a.s. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fidass di Divano Dante & C. S.a.s. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2422)

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, con sede legale in Milano e stabilimenti in Pioltello e Rodano, è prolungata al 20 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, in Torino, stabilimenti ed uffici delle Fonderie Ghisa di Torino, delle Fonderie Ghisa di Carmagnola, delle Fucine di Torino e della Trasformazione di Avigliana, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 24 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1084,30	1084,30	1086,15	1084,30	1086,20	1086,25	1086,20	1084,30	1084,30	1086,30
Dollaro canadese	909,85	909,85	910 —	909,85	909,75	909,80	909,80	909,85	909,85	909,85
Marco germanico	498,71	498,71	498,72	498,71	498,65	498,70	498,66	498,71	498,71	498,70
Fiorino olandese	449,05	449,05	449,35	449,05	448,95	449,10	449,20	449,05	449,05	449 —
Franco belga	30,598	30,598	30,60	30,598	30,60	30,60	30,572	30,598	30,598	30,60
Franco francese	210,70	210,70	210,50	210,70	210,60	210,65	210,60	210,70	210,70	210,70
Lira sterlina	2354 —	2354 —	2357 —	2354 —	2355 —	2354 —	2355,40	2354 —	2354 —	2354 —
Lira irlandese	1822,50	1822,50	1822 —	1822,50	1821 —	—	1822 —	1822,50	1822,50	—
Corona danese	158,24	158,24	158,40	158,24	158,25	158,20	158,30	158,24	158,24	158,20
Corona norvegese	197,64	197,64	198 —	197,64	197,80	197,60	197,64	197,64	197,64	197,65
Corona svedese	230,42	230,42	229,90	230,42	229,90	230,40	230,60	230,42	230,42	230,40
Franco svizzero	546,60	546,60	547 —	546,60	547 —	546,60	546,55	546,60	546,60	546,60
Scellino austriaco	70,485	70,48	70,54	70,485	70,50	70,50	70,50	70,485	70,485	70,49
Escudo portoghese	17,60	17,60	18,60	17,60	18,58	17,60	18,50	17,60	17,60	17,60
Peseta spagnola	12,313	12,313	12,31	12,313	12,30	12,30	12,315	12,313	12,313	12,30
Yen giapponese	5,039	5,039	5,05	5,039	5,04	5,05	5,043	5,039	5,039	5 —

Media dei titoli del 24 aprile 1981

Rendita 5 % 1935	51,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,025
» 5,50 % » » 1968-83	87,450
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,500
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	98,975
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,200
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,250
» » » » 1- 5-1980/82	97,350
» » » » 1- 6-1980/82	97,050
» » » » 1- 7-1980/82	98 —
» » » » 1- 8-1980/82	97,400
» » » » 1-10-1980/82	98,025
» » » » 1- 1-1980/83	97,150
» » » » 1-10-1980/83	96,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,775
» » » 12 % 1- 4-1982	94,750
» » » 12 % 1-10-1983	88,325
» » » 12 % 1- 1-1984	87,650
» » » 12 % 1- 4-1984	87,775
» » » 12 % 1-10-1984	87,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1981

Dollaro USA	1086,25
Dollaro canadese	909,825
Marco germanico	498,685
Fiorino olandese	449,125
Franco belga	30,585
Franco francese	210,65
Lira sterlina	2354,70
Lira irlandese	1822,25
Corona danese	158,27
Corona norvegese	197,64
Corona svedese	230,51
Franco svizzero	546,575
Scellino austriaco	70,492
Escudo portoghese	18,05
Peseta spagnola	12,314
Yen giapponese	5,041

MINISTERO DEL TESORO

Dodicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoquattro serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984, emesse in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641, ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla dodicesima estrazione di ventiquattro serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2438)

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle quindici serie degli speciali certificati di credito 5,50% - 1973/1983, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2439)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1981, n. 12.
Norme in materia di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI

Capo I
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.
Norme generali

I programmi di edilizia scolastica e le relative modalità di finanziamento sono disciplinati dalla presente legge.

Per la redazione dei progetti, per l'appalto, l'esecuzione ed il collaudo delle opere si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.
Finalità

I programmi di edilizia scolastica sono formulati sulla base delle risultanze delle rilevazioni e degli studi promossi per la migliore conoscenza della situazione scolastica nelle varie aree territoriali e debbono assicurare, nell'ambito generale della politica dei servizi sul territorio, l'equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma sono previsti nei programmi di edilizia scolastica interventi che consentano, anche se articolati in più esercizi finanziari, la effettiva realizzazione delle opere programmate e che tendano, tra l'altro, a:

1) determinare le migliori condizioni ambientali per lo svolgimento dell'attività didattica e l'utilizzazione del servizio senza discriminazioni economiche e sociali;

2) consentire, ove possibile, l'impiego del complesso edilizio anche per attività extra-scolastiche;

3) favorire la concentrazione delle strutture compatibilmente con le situazioni specifiche di ciascun distretto scolastico.

Art. 3.
Ambito di intervento regionale

Nei programmi di cui al precedente articolo sono compresi gli interventi di edilizia scolastica di competenza dei comuni e delle province concernenti la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento, la ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Previa verifica di fattibilità dell'adeguamento dell'immobile alla destinazione scolastica, possono essere previsti interventi per l'acquisizione di immobili e per la loro ristrutturazione che tendano al rispetto degli standards vigenti in materia.

Gli interventi di cui al primo comma possono riguardare anche le scuole materne non statali gestite da comuni, province, istituti pubblici di assistenza e beneficienza, le cui competenze non sono state trasferite ai comuni, nonchè da altri enti ed istituzioni. I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità ed urgenza quando gli enti predetti dimostrino di non poter provvedere alla completa esecuzione dei lavori con i fondi disponibili in bilancio ed in caso di contribuzione parziale della Regione garantiscano il reperimento della quota di spesa a proprio carico.

Nei programmi possono, infine, trovare copertura i maggiori oneri comunque derivanti dalla realizzazione delle opere in precedenza programmate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 4.
Piani regionali e programmi provinciali

Per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, previsto dall'art. 2 della legge 12 aprile 1977, n. 15, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva piani finanziari pluriennali in materia di edilizia scolastica, articolati per destinazione di intervento secondo quanto previsto dal

precedente art. 3 procedendo alla ripartizione per territorio provinciale delle risorse previste nel bilancio pluriennale e definendo obiettivi proritari, criteri ed indirizzi.

Le amministrazioni provinciali, alle quali è data tempestiva comunicazione del provvedimento di cui al precedente comma, tenuto conto delle richieste degli enti interessati e delle indicazioni dei consigli scolastici provinciali e distrettuali, predispongono, previa verifica di fattibilità, programmi organici, articolati per destinazione di intervento, che rispondano agli obiettivi, criteri ed indirizzi di cui al primo comma e che tengano conto delle risorse dei suddetti enti, coordinandone, ove possibile, la destinazione.

Le amministrazioni provinciali sono delegate ad approvare i programmi di cui al secondo comma del presente articolo.

La deliberazione di approvazione dei programmi, di cui fa parte integrante una relazione illustrativa che contenga ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento nonchè della coerenza delle scelte agli obiettivi, criteri ed indirizzi di cui al primo comma, è inviata alla Regione per i successivi adempimenti di impegno ed erogazione finanziaria entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riparto provinciale dei fondi.

In caso di inosservanza del termine di cui sopra può provvedere la giunta regionale.

Capo II

FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Art. 5.

Concessione del contributo ed impegno di spesa

Il presidente della giunta regionale, in base ai programmi approvati dalle amministrazioni provinciali, concede agli enti interessati il finanziamento ed assume i relativi impegni nei limiti degli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione.

Art. 6.

Modalità degli interventi finanziari della Regione

L'intervento finanziario della Regione può avvenire con le seguenti modalità:

a) mediante la concessione di contributi in conto capitale;

b) mediante la concessione di contributi pluriennali, in misura costante, per durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo verranno assunti dagli enti interessati e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del piano finanziario pluriennale, determina la misura del contributo regionale che, per gli interventi finanziari in conto capitale, può raggiungere la misura del 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione dell'opera a termini del successivo art. 15, mentre per i contributi annui costanti può essere pari a quella dovuta per il totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

In ogni caso la misura del contributo in annualità non può essere superiore al costo del mutuo della cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Erogazione dei contributi

Per le opere ammesse a contributo in capitale le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del decreto del presidente della giunta regionale adottato a termini del precedente art. 5.

La restante somma è corrisposta all'ente stesso per l'80 per cento a presentazione del verbale di consegna lavori, per l'ulteriore 5 per cento, a presentazione della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori principali e per il residuo 5 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

I contributi in annualità sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

Capo III

SCELTA DELL'AREA E PROGETTAZIONE

Art. 8.

Scelta dell'area

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per il sopravvenuto accertamento della inidoneità all'uso scolastico, a quelle previste negli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengano la indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal responsabile del settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, dal provveditore agli studi della provincia, da un funzionario regionale competente in materia sanitaria scolastica, da un funzionario del servizio regionale urbanistica ed assetto del territorio, dal sindaco che la presiede o da loro delegati.

Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della predetta commissione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge.

Nel caso di scelta di aree non conformi alla previsione degli strumenti urbanistici approvati, secondo quanto dispone il quarto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, la deliberazione comunale di indicazione dell'area equivale a variante al piano regolatore o ad altri strumenti urbanistici a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante di cui al comma precedente non è soggetta a preventiva autorizzazione e, nel caso in cui preveda la destinazione ad insediamento scolastico in sostituzione di altra area già indicata negli strumenti urbanistici vigenti, deve prevedere la nuova destinazione per l'area dismessa dalla destinazione per l'insediamento scolastico.

I termini per la pubblicazione della variante, per la presentazione delle osservazioni e per le decisioni sulle medesime sono ridotti alla metà.

La variante è approvata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'urbanistica ed assetto del territorio. Essa, in deroga alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni, non è sottoposta al parere del comitato tecnico consultivo regionale, prima sezione, e l'istruttoria del provvedimento presidenziale è svolta dai competenti uffici regionali.

Per l'acquisizione dell'area si applicano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, nonchè quelle contenute nella legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

Art. 9.

Redazione del progetto

Gli enti beneficiari dei finanziamenti curano la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento a liberi professionisti.

Nella compilazione dei progetti debbono essere osservate, tra l'altro, le norme vigenti relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1975 e 3 settembre 1977.

Il quadro economico di ciascun progetto può contenere, oltre alla previsione di spesa per lavori, le somme a disposizione dell'amministrazione per rilievi geognostici, per l'acquisizione dell'area, per l'esecuzione di impianti, per l'arredamento ed altre forniture mobili, per revisione prezzi, per oneri fiscali e per spese generali.

Nell'elaborato di cui al precedente comma deve essere, altresì, compresa una congrua somma per far fronte a lavori imprevedibili in sede progettuale ed a maggiori oneri che possono emergere nel corso della realizzazione dell'opera.

La previsione di spesa per lavori e per somme a disposizione dell'amministrazione può riguardare, secondo le destinazioni di intervento di cui al primo, secondo, quarto comma dell'art. 3 della presente legge, anche palestre ed impianti sportivi a servizio di edifici scolastici già esistenti. In tal caso è facoltà degli enti interessati di ampliare, ove ne ricorrano le condizioni, le dimensioni progettuali al fine di contribuire

alla integrazione dei servizi sociali sul territorio favorendo la apertura della scuola alla collettività extra-scolastica.

Alla maggiore spesa debbono però far fronte gli enti stessi con fondi del proprio bilancio o con eventuali provvidenze disposte ai sensi della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51. I progetti delle opere dovranno, comunque, garantire l'autonoma utilizzazione degli impianti.

Art. 10.

Approvazione del progetto

L'approvazione del progetto è disposta dal competente organo dell'ente interessato.

L'atto di cui sopra equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

Nel caso di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adottati o approvati la dichiarazione di pubblica utilità discende dal decreto di vincolo dell'area emessa dal presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve essere assunto entro centottanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'amministrazione provinciale dell'inclusione della opera nel programma, ove l'opera stessa sia compresa tra quelle da finanziare nel primo anno di esercizio. Ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area il termine di cui sopra decorre dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Per le opere finanziabili negli anni successivi l'approvazione deve intervenire entro il primo trimestre dell'anno di competenza, sempre che tale termine non venga interrotto da atto motivato dell'amministrazione provinciale o della Regione.

Gli enti interessati sono tenuti ad informare la Regione della avvenuta adozione dell'atto di approvazione non appena lo stesso diviene esecutivo ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Per le opere finanziate in conto capitale i lavori dovranno essere appaltati entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del progetto. Per le opere da finanziare con contributo in annualità tale termine decorre dalla data di comunicazione della concessione del mutuo.

Qualora gli enti di cui al precedente art. 2 ricorrano all'appalto concorso il termine di aggiudicazione dei lavori e di approvazione del progetto è fissato in dieci mesi. Restano confermate le restanti disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 11.

Inosservanza dei termini

La Regione assicura agli enti interessati assistenza tecnico-amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito svolgimento dei programmi di cui all'art. 4 della presente legge.

In caso di inosservanza da parte degli enti interessati dei termini di cui al quarto, sesto e settimo comma del precedente art. 10, il presidente della giunta regionale, con proprio provvedimento, può dichiarare la decadenza del beneficio del finanziamento, con conseguente disimpegno della spesa e recupero dei fondi atribuiti di quelli eventualmente accreditati ai sensi del precedente art. 7.

Le opere per le quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi del precedente comma, possono essere incluse nei successivi programmi ove ne siano verificate le condizioni di fattibilità.

Capo IV

AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE

Art. 12.

Affidamento delle opere

L'affidamento delle opere è effettuato dall'ente appaltante a norma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto dalla presente legge.

Qualora gli enti interessati procedano all'affidamento dei lavori mediante appalto concorso la commissione giudicatrice, nominata dall'ente stesso, è composta da:

il sindaco o il presidente dell'amministrazione provinciale che la presiedono o loro delegati, a seconda che l'opera sia rispettivamente di compentenza del comune e della provincia;

il coordinatore del settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici o suo delegato;

un rappresentante del competente distretto scolastico;

due esperti nominati dall'ente beneficiario del finanziamento.

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario o da un rappresentante dell'ente interessato.

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto concorso.

Art. 13.

Attuazione programmi

Al fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi, necessario per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per la verifica di rispondenza degli obiettivi, criteri ed indirizzi, indicati nel primo comma dell'art. 4 della presente legge, gli enti che si avvalgono dei finanziamenti regionali sono tenuti a dare semestralmente notizie sullo stato di avanzamento delle opere alla Regione ed alla competente amministrazione provinciale.

Art. 14.

Collaudo delle opere

Il collaudo delle opere comprese nei programmi previsti dalla presente legge è disposto con decreto del presidente della giunta regionale o, per delega, dal responsabile del servizio regionale lavori pubblici a seguito di presentazione da parte degli enti interessati del certificato di ultimazione lavori.

Su richiesta dell'ente e su iniziativa della Regione l'incarico di collaudo può essere affidato in corso di opera.

Art. 15.

Approvazione del collaudo e determinazione definitiva del finanziamento regionale

Il competente organo dell'ente appaltante approva, con apposito atto deliberativo, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per la determinazione definitiva della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera l'ente interessato adotta apposita deliberazione nella quale sono richiamati i provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista in progetto ed è approvato il rendiconto a dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate.

Detta deliberazione è trasmessa al servizio regionale lavori pubblici.

Il presidente della giunta regionale, verificata la rispondenza dell'opera realizzata a quella programmata, determina, sulla base delle risultanze dell'atto di cui al secondo comma, la quota definitiva del contributo regionale ed accerta la eventuale economia.

Art. 16.

Esecuzione dei programmi mediante concessione

Gli enti beneficiari dei finanziamenti, anche consorziati tra loro, possono avvalersi, per la progettazione ed esecuzione delle opere dell'istituto della concessione.

Sarà fatto ricorso all'affidamento in concessione quando si intendano realizzare piani organici di opere allo scopo anche di incentivare i processi di industrializzazione edilizia.

Gli enti che intendono avvalersi della concessione devono indire un bando nel quale siano contenute almeno le indicazioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché i requisiti e le condizioni atte a dimostrare la capacità tecnica ed economica del concorrente con riferimento, tra l'altro, all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la categoria e l'importo indicato nell'avviso di gara. Copia del bando è inviata alla Regione.

Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione è stipulata apposita convenzione tra il concedente ed il concessionario.

All'atto della stipula della convenzione il concessionario deve comprovare di aver prestato la cauzione definitiva.

La convenzione deve essere approvata dal concedente entro trenta giorni dalla stipula.

La Regione adotta una convenzione-tipo alla quale gli enti sono tenuti ad uniformarsi.

Art. 17.

Destinazione delle opere

La realizzazione degli edifici con il contributo regionale rende obbligatoria la destinazione delle opere ad uso scolastico e la assunzione dei conseguenti oneri di manutenzione.

Le opere di cui al precedente comma, realizzate dagli enti locali, apparterranno al loro patrimonio indisponibile.

TITOLO II
SCUOLE MATERNE NON STATALI

Capo I
NORME GENERALI

Art. 18.
Programmazione degli interventi

Fermi restando i criteri di programmazione sanciti dall'articolo 4 della presente legge, le amministrazioni provinciali subordinano l'intervento regionale per la costruzione di scuole materne non statali gestite da comuni, province, istituti pubblici di assistenza e beneficienza le cui competenze non sono state trasferite ai comuni, da enti ed istituzioni alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ad aprire e gestire scuole materne non statali ai sensi del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, ed alla disponibilità del comune, nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, ad indicare l'area per l'esecuzione dell'opera stessa.

Art. 19.
Ambito di intervento regionale

Gli interventi regionali per le finalità di cui al precedente articolo riguardano la costruzione di nuovi edifici, i maggiori oneri ed il completamento delle opere incluse nei programmi statali ai sensi dell'art. 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, dell'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 e dell'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nonchè il riattamento, la sistemazione e la ristrutturazione di edifici esistenti.

Capo II
SCUOLE MATERNE NON STATALI GESTITE DA COMUNI E PROVINCE

Art. 20.
Modalità di intervento regionale

L'intervento regionale per la costruzione di nuovi edifici può essere disposto mediante la concessione di contributi pluriennali in misura costante, per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo verranno assunti dagli enti interessati con la cassa depositi e prestiti, o, nel caso di indisponibilità del predetto ente, con istituti di credito autorizzati alla concessione di mutui per le opere pubbliche e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

La misura del contributo di cui al precedente comma può essere pari a quella dovuta per il totale ammortamento del mutuo, compresi gli oneri per spese ed interessi. In ogni caso la misura del contributo non può essere superiore al costo del mutuo della cassa depositi e prestiti.

Per i maggiori oneri ed il completamento dei programmi statali in corso nonché per la realizzazione di lavori in edifici esistenti, il contributo regionale è concesso in conto capitale, nella spesa necessaria a far fronte alle effettive esigenze.

Art. 21.
Finanziamento ed esecuzione delle opere

Nel caso di finanziamento concesso a comuni e province per scuole materne non statali per la redazione ed approvazione dei progetti nonché per tutti gli altri adempimenti connessi con le opere finanziate trova applicazione la disciplina introdotta dal titolo I della presente legge.

Capo III
SCUOLE MATERNE NON STATALI GESTITE DA ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA E DA ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI

Art. 22.
Modalità di intervento regionale

Gli enti pubblici di assistenza e beneficienza e gli altri enti ed istituzioni possono ottenere per la costruzione di scuole materne non statali finanziamenti regionali con le seguenti modalità:

a) mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera programmata;

b) mediante la concessione di contributi pluriennali in misura costante per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo verranno assunti dagli enti interessati con istituti di credito autorizzati alla concessione di mutui per le opere pubbliche e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

La misura dei contributi di cui al precedente comma è determinata in ragione del 50 per cento del tasso per interessi praticato dalla cassa depositi e prestiti alla data di inserimento dell'opera nel programma di cui al precedente art. 4.

Per i maggiori oneri ed il completamento dei programmi statali in corso nonché per la realizzazione dei lavori in edifici esistenti l'intervento regionale è disposto con le medesime modalità di cui al terzo comma del precedente art. 20.

Art. 23.
Redazione ed approvazione del progetto

Gli enti di cui al presente capo, avuta comunicazione della inclusione dell'opera nei programmi regionali, curano la redazione del progetto il cui quadro economico deve essere elaborato sulla base delle indicazioni del terzo e quarto comma del precedente art. 9.

Gli atti progettuali, corredati della deliberazione di approvazione emessa dall'organo deliberante dell'ente interessato, debbono pervenire alla Regione entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del contributo per le opere da finanziare nel primo anno di esercizio ed entro il primo trimestre dell'anno di competenza per le opere finanziabili negli anni successivi per essere sottoposte al parere degli organi consultivi previsti dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

In caso di inosservanza dei termini di cui sopra, la Regione, esperiti gli opportuni accertamenti, può segnalare all'amministrazione provinciale la necessità di modificare la destinazione del contributo.

La giunta regionale approva i progetti, concede agli enti interessati i finanziamenti ed assume i relativi impegni di spesa.

Art. 24.
Erogazione dei finanziamenti

I contributi in annualità sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

In caso di concessione del finanziamento in conto capitale il contributo regionale è erogato nella misura del 30 per cento a presentazione del verbale di consegna lavori. Le ulteriori attribuzioni rispettivamente del 30 per cento e del 30 per cento sono effettuate a presentazione da parte degli enti interessati dei titoli di spesa giustificativi dei lavori realizzati. Per il residuo 10 per cento o per il minore importo necessario, il pagamento è disposto dopo il collaudo dei lavori e la determinazione definitiva del finanziamento regionale.

Art. 25.
Attuazione delle opere

Il settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, competente per territorio, esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato.

Art. 26.
Collaudo e determinazione definitiva del contributo

Il collaudo delle opere previste dal presente capo è disposto con le medesime modalità di cui al primo e secondo comma del precedente art. 14. Fanno eccezione i lavori di importo inferiore a 50 milioni di lire per i quali può essere redatto dal direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione; in tal caso il settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, competente per territorio, deve apporre il visto sullo stato finale.

Gli atti di contabilità finale ed i relativi certificati di collaudo o di regolare esecuzione nonchè tutti gli atti comprovanti le spese sostenute per la realizzazione dei lavori sono approvati dal competente organo dell'ente interessato e trasmessi alla Regione.

La Giunta regionale, accertata la regolarità degli adempimenti tecnico-contabili, omologa gli atti di cui al secondo comma, determina la quota definitiva del contributo ed accerta la eventuale economia.

Art. 27.
Convenzione

Gli enti ammessi a beneficiare dei finanziamenti di cui al presente capo sono tenuti a stipulare apposita convenzione con i comuni nel cui territorio sono localizzate le opere stesse.

Detta convenzione deve prevedere, tra l'altro, l'impegno a destinare l'edificio ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni, il riconoscimento del diritto di prelazione

del comune in caso di alienazione dell'immobile e la possibilità di utilizzazione da parte del comune stesso della struttura edilizia per sopraggiunta indisponibilità dell'ente a gestire il servizio scolastico. In quest'ultimo caso dovrà essere pattuito un corrispettivo per gli oneri gravanti sull'ente proprietario dell'immobile in dipendenza della realizzazione dell'opera.

Nella determinazione del prezzo di acquisto o del corrispettivo per la cessione in uso dell'immobile si terrà conto della finalità pubblica dell'opera e dello stato di conservazione della stessa.

La Regione adotta una convenzione tipo alla quale sono tenuti ad uniformarsi gli enti interessati.

TITOLO III
INTERVENTI URGENTI

Art. 28.
Interventi indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza

La Regione, per garantire il sicuro e regolare svolgimento dell'attività didattica, concede ai comuni il finanziamento in conto capitale e nella misura del 100 per cento della spesa necessaria a far fronte all'esecuzione dei lavori indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza ove ricorrano situazioni di pericolo che possono compromettere l'incolumità pubblica ed il regolare andamento dell'attività didattica.

Previa segnalazione dei comuni interessati proprietari degli immobili destinati allo svolgimento del servizio scolastico, la Regione provvede, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, per mezzo degli uffici decentrati del servizio regionale lavori pubblici, alla individuazione ed esecuzione dei lavori di cui al comma precedente.

L'ammissione ai benefici di legge è disposta, nei limiti delle risorse finanziarie annuali, con decreto del presidente della giunta regionale che contestualmente autorizza l'attribuzione dei fondi al funzionario delegato del settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici nella misura del 95% dell'intero ammontare del finanziamento.

Il restante 5% è attribuito con le medesime formalità a presentazione del certificato di collaudo e del relativo rendiconto.

Art. 29.
Interventi in caso di somma urgenza

Quando qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta la immediata esecuzione dei lavori, trovano applicazione le modalità di intervento di cui all'art. 70 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, il coordinatore del settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, dandone avviso alla Regione, può disporre la immediata esecuzione dei lavori fino alla concorrenza di 50 milioni di lire, salvo ad inoltrare entro breve termine e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data dell'avviso, il processo verbale di urgenza e la perizia giustificativa della spesa.

Sono richiamate le disposizioni procedurali di cui al precedente art. 28 per quanto non in contrasto con la presente disciplina.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.
Opere non assistite da finanziamento regionale

Le disposizioni di cui al precedente titolo I, in quanto compatibili, si applicano anche alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica per le quali non vi sia intervento finanziario della Regione.

Art. 31.
Potere sostitutivo della Regione

In caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 8 della presente legge, la giunta regionale per i vari adempimenti da parte degli enti, fissata eventualmente una breve proroga, può provvedere in via sostitutiva.

Art. 32.
Disciplina della delega

La delega prevista al precedente art. 4 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive impartite dal consiglio regionale in sede di approvazione dei piani finanziari pluriennali.

Alla giunta regionale competono la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e gli adempimenti per il rimborso annuale delle spese eventualmente sostenute dalle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate.

Per far fronte alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate le amministrazioni provinciali hanno facoltà di riservare una quota non superiore all'1 % delle somme loro attribuite dal provvedimento regionale di assegnazione di fondi.

Ove trattasi di contributi in annualità la riserva di cui al precedente comma può essere operata per un solo esercizio finanziario.

Art. 33.
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dal precedente art. 7 si farà fronte con lo stanziamento di L. 9.000.000.000 sul cap. 21302 che viene istituito nel bilancio per il 1980 denominato: «Interventi regionali in conto capitale per opere di edilizia scolastica» al quale è attribuita con la medesima finalità per la gestione di cassa una dotazione di L. 23.550.000.000.

La disponibilità di cui al comma precedente è prelevata per i rispettivi importi complessivi di L. 9.000.000.000 e di lire 23.550.000.000 dagli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 21301, 21311 e n. 21331 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1980 che, pertanto, vengono soppressi.

Gli stanziamenti dei residui inerenti agli esercizi precedenti e gli impegni assunti sui predetti capitoli 21301, 21311 e 21331 sono trasferiti al capitolo 21302.

Per le medesime finalità di cui al primo comma, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1981 verrà istituito apposito capitolo denominato: «Interventi regionali in annualità per opere di edilizia scolastica». Con la legge di approvazione del bilancio 1981, con la quale sarà istituito il predetto capitolo, si provvederà alla quantificazione ed alla copertura dell'onere.

Nel bilancio pluriennale al progetto «Cultura-scuola-edilizia scolastica» codice 0700 vengono apportate le variazioni conseguenti all'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi.

Per gli interventi urgenti di cui al titolo III della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.025 milioni sul cap. 21322 che viene istituito nel bilancio del 1980 con la seguente denominazione: «Interventi urgenti in materia di edilizia scolastica» al quale è attribuita per il medesimo titolo per la gestione di cassa la dotazione di L. 2.750.000.000.

La copertura finanziaria per gli oneri di cui al precedente comma è garantita dal prelevamento dei rispettivi importi di lire 1.025 milioni e di lire 2.750 milioni dagli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 21321 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto precede, il cap. 21321 del bilancio regionale 1980 viene soppresso; gli stanziamenti dei residui inerenti agli esercizi precedenti ed i relativi impegni già assunti sono trasferiti al cap. 21322 del medesimo bilancio 1980.

Art. 34.
Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali 7 dicembre 1976, n. 59; 25 marzo 1977, n. 13; 12 luglio 1977, n. 27 e 17 aprile 1978, n. 18 e sostituite dalla disciplina introdotta dalla presente legge.

Art. 35.
Norme transitorie

Per la realizzazione delle opere incluse nei programmi del primo e del secondo triennio della legge 5 agosto 1975, n. 412, la erogazione dei finanziamenti agli enti interessati, subordinata alla deliberazione della giunta regionale di impegno della spesa, è disposta con le seguenti modalità:

nella misura del 50% della somma ammessa a finanziamento regionale a presentazione del verbale di consegna dei lavori;

per l'ulteriore 40% a seguito di dichiarazione del direttore dei lavori del raggiungimento del 60% dei lavori stessi;

per il residuo 10%, o per il minore importo necessario, alla emissione della deliberazione regionale di determinazione definitiva del finanziamento e di accertamento dell'eventuale economia.

Restano ferme per le medesime opere di cui al comma precedente le disposizioni della legge 5 agosto 1975, n. 412 e della legge regionale 7 dicembre 1976, n. 59 in ordine alla scelta dell'area.

Per gli interventi urgenti di cui al titolo III, già deliberati dalla giunta regionale sulla base della precedente normativa alla data di entrata in vigore della presente legge, trova appli-

cazione la disciplina introdotta dalla legge regionale 17 aprile 1978, n. 18, in ordine ai finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, lettera *a*) della stessa legge

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 febbraio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 febbraio 1981.

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1981, n. 13.

Modifica della legge regionale approvata nella seduta del consiglio regionale del 22 dicembre 1980 concernente: « Norme in materia di edilizia scolastica ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 28 febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 33 della legge regionale approvata nella seduta del consiglio regionale del 22 dicembre 1980 concernente: « Norme in materia di edilizia scolastica » è sostituito dal seguente articolo:

Art. 33. — Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte per lire 1.030 milioni con lo stanziamento previsto al cap. 21997 del bilancio di previsione 1981 (fondo globale) e con gli stanziamenti previsti sui capitoli 21321 e 21331 del bilancio di previsione del 1981 che saranno soppressi.

Tali stanziamenti saranno trasferiti ai sottoelencati capitoli di nuova istituzione:

cap. 21302: « Interventi regionali in conto capitale per opere di edilizia scolastica » con lo stanziamento di L. 1.175.000.000;

cap. 21303: « Interventi regionali in annualità per opere di edilizia scolastica » con lo stanziamento di L. 50.000.000;

cap. 21304: « Interventi urgenti in materia di edilizia scolastica » con lo stanziamento di L. 800.000.000.

I residui degli esercizi precedenti, iscritti al cap. 21321, saranno trasferiti al cap. 21304 e quelli iscritti al cap. 21331 saranno trasferiti al cap. 21302.

Si autorizza il presidente della giunta regionale ad apportare con proprio decreto le relative variazioni al bilancio di previsione 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 febbraio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 febbraio 1981.

(2115)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811160)